

N.º $\frac{2617}{406}$ Lettera G.

Milano , 28 marzo 1816.

*Ai signori Podestà e Sindaci,
ed alle Congregazioni della carità.*

COLLA Governativa notificazione 4 andante marzo fu prescritta la insinuazione de' crediti verso la Francia contemplati dai Trattati 30 maggio 1814 e 20 novembre 1815.

Quantunque dall' articolo 1.º della notificazione stessa sia lasciato in facoltà delle parti creditrici d' insinuare piuttosto al protocollo delle Delegazioni provinciali che a quello dell' I. R. Governo i loro titoli di credito , è però superiormente stabilito che l' ammissibilità ed inammissibilità delle insinuazioni sia soltanto conosciuta dalla Commissione apposita stabilita presso il Governo.

E perchè le insinuazioni abbiano ad essere il più che sia possibile regolari, dovranno le rispettive domande essere corredate dei relativi documenti in appoggio, onde per mancanza di questi non vengano rigettate dalla Commissione predetta come manifestamente insussistenti le fatte insinuazioni, nè vengano in seguito esposti i rispettivi insinuanti per tale difetto anco al rimborso delle spese.

Essendo dell' interesse dello Stato che i sudditi di S. M. I. e R. ottengano il pagamento dei loro crediti all' estero, s' impegna lo zelo dei signori Podestà e Sindaci pel vantaggio de' loro Comuni e dei loro amministrati che potessero vantare crediti dell' indicata natura, a far in modo che nè i Comuni stessi, nè i particolari che abbiano titoli plausibili di credito, contemplati nelle succennate convenzioni diplomatiche, ne omettano l' insinuazione.

Questa sollecitudine poi dovrà in particolare maniera adoperarsi dalle Amministrazioni dei Corpi tutelati, dalle Congregazioni di carità e dagli altri più Stabilimenti, affrettando il più che sia possibile la presentazione dei loro titoli, affinchè, ove occorressero in loro appoggio ulteriori schiarimenti o somministrazioni, si possa essere in tempo di prevenirli.

IL REGIO DELEGATO,

Marchese PALLAVICINI.

CIRCOLARE

Milano, 28 marzo 1816.

REGIA PROVINCIA
DI MILANO
N. 55
A'

li 7 aprile 1816.

COLLA Governativa notificazione a ordine marzo fu prescritta la
insinuazione de' crediti verso la Francia contemplati dal Trattato
30 maggio 1814 e 20 novembre 1815.
Quantunque dall'articolo 1. della notificazione stessa sia lasciato
in facoltà delle parti creditrici d'insinuare piuttosto al protocollo
delle Delegazioni provinciali che a quello dell'A. R. Governo;
loro titoli di credito, e però superiormente stabilito che l'ammi-
nistrazione ed inammissibilità delle insinuazioni sia soltanto cono-
sciuta dalla Commissione apposita stabilita presso il Governo.
E perchè le insinuazioni abbiano ad essere il più che sia possibile
regolari, dovranno le rispettive domande essere corredate dei rela-
tivi documenti in appoggio, onde per mancanza di questi non
vengano rigettate dalla Commissione predetta come manifesta-
mente insussistenti le fatte insinuazioni, né vengano in seguito
esposti i rispettivi insinuanti per tale difetto anco al rimborso
delle spese.
Essendo dell'interesse dello Stato che i sudditi di S. M. I. e R. or-
tengano il pagamento dei loro crediti all'estero, s'impegna lo
zelo dei signori Podestà e Sindaci pel vantaggio de' loro Comuni
e del loro amministrati che potessero vantare crediti dell'indicata
natura, a far in modo che né i Comuni stessi, né i particolari
che abbiano titoli plausibili di credito, contemplati nelle succe-
ssate convenzioni diplomatiche, ne ommettano l'insinuazione.
Questa sollecitudine poi dovrà in particolare maniera adoperarsi
dalle Amministrazioni dei Corpi tutelati, dalle Congregazioni di
carità e dagli altri più stabilimenti, affinché, ove occorressero
in loro appoggio ulteriori schiarimenti o somministrazioni, si possa
essere in tempo di prevenirli.

IL REGIO DELEGATO,

Marchese PALLAVICINI.